



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Vanoni, 32 – Tel. 0342/80.90.11 – Fax. 0342/80.90.10 – C.F. e P. I.V.A. 00109670141

Prot. C_I828|29/09/2009|P|0009151

Sondalo, 29 settembre 2009

Ordinanza n. 33/2009 – Obblighi per proprietari e detentori di cani.

IL SINDACO

Premesso che in data 10/3/2009 è stata emanata dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, “l’Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” e che la stessa prevede nuovi e diversi obblighi in capo ai detentori di cani;

Viste le segnalazioni da parte di cittadini circa l’inadeguata custodia e/o conduzione dei cani tali da provocare problematiche sia sotto il profilo igienico sanitario per la salute pubblica sia per quanto riguarda situazioni di pericolo, danni o disagi alla collettività nei centri abitati del Comune;

Ravvisata la necessità di garantire il mantenimento dell’igiene del suolo pubblico, il decoro dell’ambiente urbano e la pacifica convivenza tra i cittadini proprietari e non di cani;

Visti: - il D.P.R. 320/1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
- la Legge 281/1991 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
- la L.R. n. 16/2006 –“Lotta al randagismo e tutela animali di affezione”;
- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

ai proprietari o conduttori di cani:

- di assicurare la custodia dei propri animali, adottando le precauzioni adeguate per evitarne la fuga e per prevenire situazioni di pericolo o molestia in danno ad altri animali o persone;
- di non introdurre o lasciare introdurre animali all’interno delle aree destinate o attrezzate a parco giochi per bambini;
- di evitare che il cane insudici vie/piazze, luoghi pubblici o aperti al pubblico provvedendo all’asportazione delle deiezioni dell’animale. A tale scopo coloro i quali conducono cani nei luoghi sopra indicati dovranno sempre portare appresso la necessaria attrezzatura per la pulizia e asportazione degli escrementi animali che potranno essere introdotti, in involucri chiusi, nei cestini o cassonetti portarifiuti;
- di non condurre o lasciar vagare liberamente i propri animali all’interno di aree verdi, aiuole e giardini pubblici al di fuori dei percorsi pedonali presenti in loco;
- di utilizzare sempre il guinzaglio, ad una misura non superiore a metri 1.50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Sono vietati guinzagli a lunghezza variabile senza il dispositivo di fermo alla lunghezza sopraindicata;
- di portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità delle persone o animali o su richiesta di gestori di esercizi pubblici o delle autorità competenti;



- di condurli al guinzaglio muniti di museruola negli esercizi pubblici, negli esercizi commerciali e in ogni altro luogo aperto al pubblico qualora non ne sia espressamente vietato l'ingresso con il relativo avviso di divieto esposto sull'ingresso.

In considerazione a quanto disposto fermo restando che, ai sensi della legislazione in materia, "il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni e/o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso"

SANZIONA

chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di € 50,00 (cinquanta), entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, così come stabilito dall'art. 7/bis comma 1 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Gli Organi di Polizia, attraverso i loro Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza e di applicare, ai trasgressori, le previste sanzioni.

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco nell'ambito dei loro servizi di istituto e a quelli a servizio delle persone non vedenti.

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n.241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR, entro 60 giorni, o al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, dalla pubblicazione.

La pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati essendo rivolto alla generalità delle persone.

IL SINDACO
Grassi Luigi